



COMUNE DI FOLIGNO

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE MERCATALE
CIG A03416E569**

PREMESSA

Con determinazione a contrarre dell’Area Servizi Finanziari n. 2176 del 30/11/2023, il Comune di Foligno ha disposto di affidare in concessione i servizi in oggetto meglio individuati al paragrafo 3.1 che segue.

L’affidamento avviene, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (da ora Codice), mediante procedura aperta di cui all’art. 71 del medesimo con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto “PORTALE ACQUISITI UMBRIA” (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc . Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato II.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Foligno [codice NUTS ITI21].

ENTE CONCEDENTE

Comune di Foligno, Piazza della Repubblica n. 10 – 06034 Foligno (PG) – Tel. 0742 330001 - Pec: comune.foligno@postacert.umbria.it

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice: dott.ssa Isenia Fiorani, Incaricata della posizione di elevata qualificazione "Coordinamento della attività tributarie/extratributarie e delle partecipazioni e controlli"– tel. 0742 330707 – mail isenia.fiorani@comune.foligno.pg.it.

Responsabile del procedimento per la sola fase di gara (art. 15 comma 4 del Codice): avv. Liana Tili, Incaricata della posizione di elevata qualificazione "Coordinamento attività relative agli appalti e ai servizi interni generali" - tel. 07423 30342 – mail liana.tili@comune.foligno.pg.it.

CIG A03416E569 - CUI S00166560540202300040

1) PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

La procedura è interamente svolta dal Comune di Foligno attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "PORTALE ACQUISITI UMBRIA" Net4market – CSAméd S.r.l. di Cremona (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, analisi della documentazione amministrativa e delle offerte e dell'aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dal presente disciplinare e, più nel dettaglio, dal "*Disciplinare telematico*" con relativo "*Timing di gara*".

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Disciplinare telematico*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-in-corso>, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché nella Piattaforma di negoziazione.

L'ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nell'allegato "*Disciplinare telematico e Timing di gara*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura di gara sono indicati all'interno del Timing di gara (disponibili nell'Allegato – Disciplinare telematico e Timing di gara).

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e comunque rimane fruibile

anche successivamente per consentire la visibilità della scheda telematica e il caricamento di eventuale documentazione aggiunta richiesta (ad esempio per il soccorso istruttorio).

Per problematiche inerenti alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372.080708, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, oppure via e-mail all'indirizzo imprese@net4market.com.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel "*Disciplinare telematico*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico, che avviene con le modalità indicate nel disciplinare telematico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma il gestore è contattabile al numero di telefono 0372.080708, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, oppure via e-mail all'indirizzo imprese@net4market.com.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) presente Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato d'oneri con allegati (A. Prospetto degli incassi del Canone unico e stima aggio; B. Elenco degli impianti delle affissioni esistenti aggiornato a Novembre 2023; C. Elenco dei nuovi impianti per le affissioni; D. DGC n. 598 del 02/11/2023 avente ad oggetto: "PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITATI. PRE ADOZIONE"; E. Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari; F. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale, di autorizzazione o esposizione pubblicitaria; G. Tariffe CUP 2023; H. Tabella del personale dipendente dell'attuale concessionario);
- 4) Relazione rischio operativo;
- 5) Piano Economico Finanziario;
- 6) modello A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- 7) modello B – D.G.U.E;
- 8) modello C - Dichiarazione ausiliaria;
- 9) modello D – Offerta Economica (modelli D1 per concorrenti con identità individuale e D2 per concorrenti con identità plurisoggettiva);
- 10) "Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Foligno, sottoscritto in data 21/12/2023;
- 11) il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del Comune di Foligno, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 556 del 09/10/2023 (in caso di aggiudicazione gli obblighi di condotta ivi previsti sono da estendere, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli operatori economici);
- 12) Disciplinare telematico con Timing di gara.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://www.comune.foligno.pg.it/tipologiabando/procedure-in-corso/> , nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. La documentazione di gara è altresì disponibile nella piattaforma telematica di negoziazione "PORTALE ACQUISITI UMBRIA" raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc . Il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del Comune di Foligno, invece, è disponibile all'indirizzo: <https://www.comune.foligno.pg.it/wp-content/uploads/2023/02/comune-foligno-codice-comportamento.pdf> .

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare seguendo le modalità indicate all'art. 11 dell'allegato Disciplinare telematico con Timing di gara.

Il termine entro cui è possibile inoltrare richieste di chiarimenti è riportato nel Timing di gara (art. 14 dell'allegato Disciplinare telematico) alla voce "Termine ultimo per la richiesta di

chiarimenti”.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nell’ambito “Chiarimenti” sulla piattaforma telematica di negoziazione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso di avvenuta pubblicazione di un nuovo chiarimento a sistema.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni inviate dall’ente concedente agli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell’ambiente “*Chiarimenti*”.

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al paragrafo 22 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l’ente concedente provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto

La concessione ha ad oggetto i seguenti servizi:

- a) accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione

per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsti dall'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge 160/2019, di seguito nominato Canone Unico Patrimoniale (CUP);

- b) servizio delle pubbliche affissioni nel territorio comunale, inclusa la materiale affissione dei manifesti, l'installazione e la manutenzione dei relativi impianti;
- c) rinnovo, vigilanza e controllo delle autorizzazioni in materia di pubblicità secondo le disposizioni del Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari (in fase di aggiornamento) nonché contestazione ed applicazione delle sanzioni amministrative per violazione, come indicate nel predetto regolamento.

Per il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento in concessione e le modalità di svolgimento dei servizi si rinvia all'allegato Capitolato d'oneri.

La concessione è costituita da un unico lotto in quanto le attività previste sono completamente integrate e connesse tra loro tanto da non rilevare funzionale la suddivisione in lotti dell'affidamento.

3.2 Importo

Il valore della concessione è dato dal compenso presunto del concessionario. Il compenso è dato dall'aggio sull'importo effettivamente riscosso (al netto delle spese di notifica e di procedura), IVA esclusa, soggetto a ribasso.

L'importo a base di gara per tutto il quinquennio è pari a € 995.062,50 oltre IVA.

Per la stima si rinvia al "Prospetto degli incassi del Canone unico e stima aggio" allegato al Capitolato d'oneri.

I costi per la sicurezza di cui all'art. 26, comma 5 del D. Lgs 81/2008, sono pari a € 0,00 (zero).

n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo
1	Servizi di organismi di riscossione	79940000-5	P	€ 995.062,50
A) Importo a base di gara				€ 995.062,50
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 995.062,50

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'ente concedente ha stimato pari ad € 725.000,00 calcolati sulla base del costo del personale impiegato dall'attuale concessionario (numero dipendenti, monte ore settimanale, qualifiche e inquadramento, che risultano dalla Tabella del personale dipendente dell'attuale concessionario allegata al Capitolato d'oneri) e riferiti alla durata quinquennale del contratto.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è quello dei dipendenti del Commercio - C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi codice alfanumerico

H011.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Il contratto è stipulato a misura. L'aggio offerto, in ribasso su quello - pari al 21,75% - posto a base di gara, sarà pagato sull'importo effettivamente riscosso. Tuttavia il concessionario è tenuto a garantire, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Capitolato d'oneri, l'importo minimo annuo di € 500.000,00 al netto dell'aggio. Qualora l'importo delle riscossioni annuali sia inferiore al minimo garantito, il Concessionario provvede al conguaglio in sede di rendiconto annuale e corrisponde all'Ente, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, la differenza fino alla concorrenza dell'importo stabilito.

La concessione è finanziata con risorse proprie del bilancio comunale.

3.3 Durata

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di **5 anni (60 mesi)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione se antecedente.

L'affidamento del servizio di cui alla lett. c) del paragrafo 3.1 decorrerà prevedibilmente dal secondo semestre 2024.

3.4 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 189 comma 1 lett. a) del Codice non è prevista una clausola di revisione prezzi.

3.5 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di rinnovo del contratto: l'ente concedente si riserva di rinnovare alla scadenza la concessione per ulteriori **4 anni (48 mesi)** nei limiti e con le modalità previste dalla legge ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'ente concedente. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 796.050,00 al netto di Iva.

Opzione di proroga tecnica: In casi eccezionali, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (c.d. proroga tecnica) e comunque non oltre 6 mesi, previa comunicazione scritta da inviare al Concessionario almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il **valore globale stimato** della concessione è pari ad € 1.890.618,75, al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara (A+B)	€ 995.062,50
Importo per l'opzione di rinnovo per 48 mesi	€ 796.050,00
Importo per l'opzione di proroga tecnica per 6 mesi	€ 99.506,25
Valore globale stimato	€ 1.890.618,75

4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 (ConSORZI non necessari) e 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65 comma 2 lett. d) e 66 comma 1 lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui l'ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei

requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è poi comunicata all'ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/ esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell' "Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale", sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno il 21/12/2023 e allegato alla documentazione di gara, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'ente concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province**, come disciplinato dal D.M. 13 Aprile 2022 n. 101 e dall'art. 53 D.Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni con capitale sociale interamente versato minimo previsto dall'art. 1 comma 807 della Legge 160/2019 pari a € 2.500.000,00;

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'indicazione degli estremi di iscrizione.

- c) Nel caso di **società cooperative o consorzi di cooperative** (oltre all'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) è necessaria l'**iscrizione nell'apposito Albo**.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- **Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari dimostrabili un valore della produzione, ex art. 2425 codice civile voce A1, pari almeno a € 1.800.000,00.**

Tale requisito viene richiesto al fine di garantire la solidità economica degli operatori economici partecipanti e quindi l'assolvimento degli obblighi in capo agli stessi derivanti dalla stipula del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- **Avere svolto a regola d'arte nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara. Per servizi analoghi si intendono quelli relativi all'attività di accertamento e riscossione della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in almeno in almeno tre Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.**

Tale requisito è richiesto in quanto consente di individuare la rilevanza dell'esperienza maturata nel settore di riferimento.

La comprova di tale requisito è fornita mediante dichiarazione della denominazione dei Comuni, il numero degli abitanti, la durata del servizio, la sua regolarità e di non essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore.

c) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Cooperative deve essere posseduto da tutte le società cooperative o consorzi di cooperative.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

c) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Cooperative deve essere posseduto da tutte le società cooperative o consorzi di cooperative.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.6 Verifica dei requisiti

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione se questi sono presenti nel FVOE. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.1 lett. a), c) e d) solo se l'ausiliario esegue direttamente le prestazioni per cui tali

requisiti sono richieste. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali e di idoneità professionale nonché quelli di cui ai paragrafi 6.2 o 6.3 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

La documentazione che il candidato deve produrre è elencata al paragrafo 15.4 del presente disciplinare di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8) SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime (trattandosi di affidamento ad alta intensità di manodopera).

In ogni caso, la gestione operativa delle attività di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate - per le quali necessita l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, come disciplinato dal D.M. 22 Aprile 2023 n. 101 e dall'art. 53 D.Lgs. n. 15

dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni - è in capo al Concessionario, stante la peculiarità delle stesse e non è ammesso il subappalto.

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023 esclusivamente per le prestazioni per le quali non necessita l'iscrizione al suddetto Albo.

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Qualora il concorrente si riservi la facoltà di subappaltare nei limiti di legge parte delle prestazioni oggetto di affidamento, sarà tenuto all'osservanza dell' "Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Foligno sottoscritto il 21/12/2023 (allegato al presente disciplinare) ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 1 lett. b2) e comma 2 lett. b) e c).

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario del contratto in oggetto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nella concessione stipulata con l'operatore uscente e a riassorbirlo. Al predetto fine, nella documentazione di gara viene riportato specifico elenco del personale ("Tabella del personale dipendente dell'attuale concessionario" allegata al Capitolato d'onori), attualmente impiegato per l'esecuzione della concessione in essere, con l'indicazione degli elementi necessari ai fini della valutazione dei costi (numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, retribuzione annua, costo annuo).

Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesta l'accettazione della clausola sociale di cui all'art. 12 del capitolato d'onori.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:

- gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla stipula del contratto**, a consegnare una **relazione di genere sulla situazione del personale** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; l'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri

eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte; l'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto al Concessionario di allestire e mantenere, a proprie spese, in idonea zona del territorio comunale, **entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto**, un ufficio adeguatamente arredato ed attrezzato quale sede del servizio, dotato di idonee risorse umane e strumentazioni. Si rinvia all'art. 10 del Capitolato d'oneri.

10) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 19.901,25**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

IBAN: IT08H0306921705100000046039 ;

Tesoreria Comunale: Istituto San Paolo - Corso Cavour n. 36 ovvero c/o qualsiasi filiale del predetto istituto di credito.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

N.B. La garanzia deve avere come beneficiario il comune di Foligno ed avere la seguente causale: "Comune di Foligno – Garanzia provvisoria concessione riscossione CUP – CIG A03416E569".

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

<p><i>N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie</i></p>
--

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto della concessione e del soggetto garantito (ente concedente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - o per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - o per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 27001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11) SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

L'ente concedente accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'ente concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore

economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'ente concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Le modalità di presentazione delle offerte sono riportate nell'Allegato – Disciplinare telematico e Timing di gara.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura sono indicati all'art. 12 - Timing di gara - del predetto allegato.

L'operatore economico dovrà predisporre e caricare a sistema:

- **“Documentazione amministrativa”**;
- **“Offerta tecnica”** ;
- **“Offerta economica”** .

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. (Si consiglia di utilizzare, ove presenti, i modelli predisposti e messi a

disposizione sulla piattaforma telematica di negoziazione https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc).

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'ente concedente richiederà agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'ente concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione dell'offerta ovvero tramite la Piattaforma, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Nel disciplinare telematico agli artt. 9 (DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE PER RETTIFICA ERRORE MATERIALE – OFFERTA TECNICA) e 10 (DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE PER RETTIFICA ERRORE MATERIALE – OFFERTA ECONOMICA) sono dettagliate le modalità, nel rispetto della segretezza dell'offerta, di caricamento sul sistema negli appositi spazi denominati "Rettifica offerta" – "tecnica" e "Rettifica offerta" – "economica" presenti all'interno della scheda di gara, di un unico file contenente la relativa richiesta nonché l'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. In sede di valutazione della correttezza dell'offerta sia tecnica che economica, sarà oggetto di valutazione anche la rettifica, che potrebbe essere ritenuta non accoglibile perché sostanziale. In tal caso l'offerta sarà valutata così come caricata a sistema prima della scadenza del termine di presentazione.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella sezione "Doc. gara - Amministrativa" all'interno della scheda di gara presente a sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "Disciplinare telematico con Timing di gara", la busta digitale "A - Documentazione amministrativa" contenente la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (Modello A) ed eventuale procura (punto 15.1);
- DGUE (punto 15.2);

- PASSoe (punto 15.3.1);
- garanzia provvisoria (punto 15.3.1);
- documentazione ulteriore per i soggetti associati (punto 15.3.2);
- documentazione in caso di avalimento (punto 15.4).

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **modello A** predisposto e inserito sulla piattaforma telematica, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni nonché quelle di cui al successivo punto 15.3.1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali

circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- (fino all'aggiornamento del DGUE) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al paragrafo 9 e, pertanto:
 - di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nella concessione stipulata con l'operatore uscente e a riassorbirlo, accettando della clausola sociale di cui all'art. 12 del capitolato d'oneri;
 - di garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3.2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
 - (*per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta*), di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; l'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte; l'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- di disporre o di impegnarsi ad allestire e mantenere, a proprie spese, in idonea zona del territorio comunale, **entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto**, un ufficio adeguatamente arredato ed attrezzato quale sede del servizio, dotato di idonee risorse umane e strumentazioni, come richiesto all'art. 10 del Capitolato d'oneri;
- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 556 del 09/10/2023 reperibile al seguente link <https://www.comune.foligno.pg.it/ammtrasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare l'**Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale**, comprese le clausole contrattuali previste in allegato al suddetto protocollo, sottoscritto dal Comune di Foligno e la Prefettura di Perugia in data 21/12/2023, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) e per l'effetto dichiara di:
 - impegnarsi, ai sensi del medesimo Protocollo, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;
 - essere edotto e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., prevista nel capitolato speciale e applicabile ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) si evidenzia che:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal contraente;

- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, redatta utilizzando il modello **D.G.U.E.** – (Modello 3) (Documento di Gara Unico Europeo) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 compilato in base al *“Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”* n. 6212 del 30/06/2023. I riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti al D. Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 91, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il modello DGUE deve essere redatto in forma digitale.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Questa parte è stata precompilata dalla dall'ente concedente e non necessita di alcun intervento da parte dell'operatore economico.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Vanno compilati i riquadri: **Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione** con le seguenti precisazioni.

Il sub riquadro recante “Solo se l'appalto è riservato ...” non va compilato, in quanto il contratto non è riservato.

Il sub riquadro relativo al possesso di attestazione SOA non va compilato. L'indicazione non è pertinente alla presente gara.

Il riquadro **Lotti** non è pertinente alla presente gara e non va compilato.

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

In questa sezione devono essere riportate le informazioni sui soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di affidamento in oggetto; la tabella contenente i dati dei rappresentanti può essere ripetuta tante volte quanto necessario. I soggetti da inserire sono indicati all'art. 94 comma 3 del Codice.

C - INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI

In caso di ricorso all'**avvalimento per i requisiti di partecipazione** si richiede la **compilazione della sezione C**. Il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

D - INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Nel caso il concorrente voglia avvalersi del **subappalto** (facoltativo) si richiede la **compilazione della sezione D** indicando l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

PARTE III - MOTIVI DI ESCLUSIONE: compilare tutte le sezioni.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare di gara. Si precisa che le attestazioni relative ai requisiti di cui all'art. 94, comma 1 e 2 del Codice (**Parte III.A e III.D.1 del D.G.U.E.**), devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti di cui al medesimo art. 94, comma 3.

PARTE IV - CRITERI DI SELEZIONE

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE non deve essere compilata, in quanto in alternativa viene richiesta la compilazione di altre sezioni della Parte IV

A: IDONEITÀ, Punto 1) In questa sezione devono essere indicati i dati di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA - **Punto 2)** In questa sezione devono essere indicati i dati di iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, ed (*eventuale*) i dati di iscrizione all'Albo delle Cooperative.

B: CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: per la dichiarazione del possesso del requisito di cui al punto 6.2 del presente disciplinare deve essere compilato il **punto 1a)**.

C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI: per la dichiarazione del possesso del requisito dei cc.dd. "servizi analoghi" di cui al punto 6.3 del presente disciplinare deve essere compilato il **punto 1b)**.

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE eventuale

PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI

Questa parte non deve essere compilata in quanto non pertinente rispetto alla procedura di gara.

PARTE VI - DICHIARAZIONI FINALI: va compilata

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per i soggetti che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

Pag. 28

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo pari a complessivi € 16,00 (sedici/00): a tal fine l'operatore economico potrà procedere, ai sensi del d.p.r. n. 642/1972, mediante pagamento tramite modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate compilato con i seguenti dati:
 - codice Tributo: 456T,
 - codice Ente: T3E,
 - causale: CIG A03416E569.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. L'ente concedente considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.3.3 Dichiarazioni e documentazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria (**Modello B**), contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A-B, alla Parte III, Sezioni A-B-C-D, alla Parte IV, Sezione A, Punto 1e alla Parte VI; in caso di avvalimento che ha ad oggetto un requisito necessario di partecipazione l'ausiliaria nella Parte IV deve indicare anche il/i requisito/i oggetto di avvalimento;
2. dichiarazione integrativa, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**Modello C**);
3. in caso di avvalimento che ha ad oggetto un requisito necessario di partecipazione il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. PASSOE.

N.B. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella busta virtuale dell'offerta tecnica.

15.5 Presentazione e caricamento della documentazione amministrativa

La presentazione e caricamento della documentazione amministrativa deve essere eseguito seguendo le modalità specificate all'interno del Disciplinare telematico.

16) OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve caricare a sistema la propria offerta tecnica. La busta virtuale "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da caricare in piattaforma nell'apposito spazio:

- elaborato progettuale suddiviso in paragrafi, uno per ogni elemento di valutazione indicato all'interno della Griglia di valutazione riportata al paragrafo 18.1;
- piano economico finanziario (PEF);
- progetto di assorbimento del personale ai fini della stabilità occupazionale in applicazione della clausola sociale come prevista all'art. 12 del Capitolato d'oneri della concessione;
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

1. Elaborato progettuale

L'elaborato progettuale deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Il progetto dovrà contenere un'ipotesi di programma organizzativo per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione dal quale poter rilevare le indicazioni ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

L'elaborato dovrà constare di 15 fogli in modalità fronte retro (totale facciate 30), formato A/4 esclusi copertine, sommari o indici, eventuali allegati tipo depliant, foto, schede tecniche, curricula, certificazioni, ecc...; l'eventuale superamento del limite di ampiezza indicato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

I concorrenti dovranno redigere un progetto di organizzazione e di gestione del servizio redatto nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili di seguito indicate:

- 1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON L'UTENTE*
- 2. INFORMATIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI CONTABILITA' DELL'ENTE*
- 3. GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI*
- 4. POSSESSO CERTIFICAZIONI*
- 5. SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI IN FAVORE DELL'ENTE*

Nel progetto verranno esplicitati gli elementi di cui alla tabella di cui al paragrafo 18.1. Il progetto dovrà rispettare l'ordine di articolazione degli elementi riportati nella tabella; l'offerta dovrà essere formulata e suddivisa in ordine di paragrafo, uno per ogni criterio di valutazione, a loro volta suddivisi in funzione dei singoli elementi di valutazione di cui alla Tabella criteri e sub criteri, con la descrizione dettagliata di tutti i dati e tutte le informazioni rilevanti ai fini della sua valutazione.

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle prestazioni previste dal capitolato.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla S.A. inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

2. Piano economico finanziario (PEF)

Il PEF deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente; in caso di RTI deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti.

Deve tener conto delle caratteristiche dei territori in cui il servizio deve essere svolto e delle concrete specificità connesse alla propria offerta tecnica.

3. Progetto di assorbimento del personale

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale come declinata all'art. 12 del Capitolato allegato, tenendo conto dei dati forniti con l'allegata Tabella del personale dipendente dell'attuale concessionario. Al progetto di assorbimento non verrà attribuito alcun punteggio.

Nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi economici, pena l'esclusione.

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con il soggetto aggiudicatario; l'eventuale inottemperanza a quanto indicato nell'offerta tecnica costituirà, pertanto, grave violazione contrattuale, con conseguente applicazione degli istituti sanzionatori previsti dal contratto stesso.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La presentazione e il caricamento della documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare telematico allegato.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico deve presentare, entro il termine di presentazione dell'offerta, la propria "OFFERTA ECONOMICA" indicando, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- il valore percentuale di aggio offerto in ribasso rispetto a quello posto a base di gara del 21,75% ;
- la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro relativi al periodo(quinquennale) della concessione;
- la stima dei **costi della manodopera** relativi al periodo(quinquennale) della concessione.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3.1 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori l'importo a base d'asta.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

L'offerta economica, redatta in conformità del **modello D – Offerta economica**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, non ancora costituiti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutte le Imprese raggruppande.

La presentazione e il caricamento della documentazione relativa all'offerta economica dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare telematico allegato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75/100
Offerta economica	25/100
TOTALE	100/100

18.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO PUNTI	PUNTI D/Q/T MAX
1	ORGANIZZAZIONE	25	1.1	RAPPORTI CON UTENZA Descrizione dettagliata delle modalità di	D	Max 7

				informazione all'utenza, con particolare riguardo all'utilizzo di strumenti telematici quali siti internet, PagoPA, avvisi personalizzati ai contribuenti in merito alle scadenze di pagamento, possibilità per il contribuente di interrogare la propria posizione fiscale a mezzo portale telematico		punti
	DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON L'UTENTE		1.2	PERSONALE OPERAIO Numero di addetti impiegati nelle attività di affissioni e manutenzioni impianti alle dipendenze dirette del concessionario (con rapporto di lavoro subordinato, a norma dell'art. 11 del, capitolato) con contratto di lavoro a tempo indeterminato che verranno impiegati, con mansioni operaie, esclusivamente per la gestione del servizio in gara. Il punteggio verrà così assegnato: <i>1 punto per ogni dipendente a tempo pieno (full time)</i> <i>0,5 punti per ogni dipendente a tempo parziale (part time)</i>	Q	Max 1 punti
			1.3	Ampliamento orario settimanale di apertura sportello al pubblico (in presenza) oltre a quanto indicato nel capitolato (art. 10 comma 4). Il punteggio verrà così assegnato: <i>Fino a 4 ore in più (2 punti)</i> <i>Da 5 ore a 7 ore in più (4 punti)</i> <i>Oltre 7 ore in più (6 punti)</i>	Q	Max 6 punti
			1.4	Modalità di contrasto al fenomeno dell'evasione, iniziative per il recupero dell'evasione e per contrastare il fenomeno dell'abusivismo per tutte ed attività di controllo del territorio. Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di riscossione coattiva. Riduzione dei tempi di accertamento e di riscossione coattiva. Modalità e tempistica di attivazione delle misure cautelari e di gestione del contenzioso.	D	Max 7 punti
			1.5	Report periodici contenenti gli esiti di incroci tra banca dati CUP e banche dati dei tributi maggiori per emersione del fenomeno dell'evasione tributaria: <i>Due report per ogni anno (4 punti)</i> <i>Un report per ogni anno (2 punti)</i>	Q	Max 4 punti
2		INFORMATIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI CONTABILITA'	10	2.1	Caratteristiche del sistema informatico con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • possibilità di visualizzazione in tempo reale dei dati su piattaforma web da parte del personale del Servizio Tributi del Comune, con proprie chiavi di accesso, esportabilità della banca dati, 	D

	DELL'ENTE			<p>generazioni di report periodici in formato PDF, CSV, XML per tributo, per tipologia di cespite, per soggetto passivo, per ubicazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • facoltà di accesso da parte dell'utente-contribuente con un proprio accredito su apposito portale 		
			2.2	<p>Riconciliazione contabile automatica dei pagamenti con la contabilità: ogni mese intero in anticipo rispetto ai 12 previsti dall'art. 22 comma 10 del capitolato.</p> <p>Il punteggio verrà così assegnato: <i>1 punto per ogni mese intero di anticipo</i></p>	Q	Max 6 punti
3	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI	30	3.1	<p>Programma annuale delle manutenzioni degli impianti. Descrizione dettagliata delle modalità di effettuazione della manutenzione/sostituzione di cui all'art. 15 del capitolato con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli dello stato manutentivo degli impianti • procedura di ripristino delle funzionalità del decoro degli impianti in caso di necessità a seguito di controlli effettuati o di segnalazioni dell'ente concedente. 	D	Max 5 punti
			3.2	<p>Numero di impianti fatiscenti da sostituire (da concordare con l'amministrazione) con nuovi impianti aventi la stessa tipologia riportata nel Piano degli Impianti pubblicitari <i>(0,5 punti per ogni impianto)</i></p>	Q	Max 9 punti
			3.3	<p>Numero impianti di nuova installazione costituiti da stendardi offerti gratuitamente al Comune della stessa tipologia riportata nel Piano degli Impianti Pubblicitari <i>(0,5 punti per ogni stendardo)</i></p>	Q	Max 5 punti
			3.4	<p>Numero impianti di nuova installazione costituiti da poster offerti gratuitamente al Comune di dimensioni 6,00 x 3,00 cm con la stessa tipologia riportata nel Piano degli Impianti Pubblicitari, da concordare con l'Amministrazione <i>(1 punto per ogni poster)</i></p>	Q	Max 2 punti
			3.5	<p>Numero di impianti di proprietà del Comune da sostituire costituiti da totem trifacciali a questo offerti gratuitamente, con le tipologie riportate nel Piano degli Impianti pubblicitari <i>(0,5 punti per ogni totem)</i></p>	Q	Max 7 punti
			3.6	<p>Numero di impianti di nuova installazione costituiti da totem trifacciali con tipologia riportata nel Piano degli Impianti pubblicitari, offerti gratuitamente al Comune, con posizione da concordare con l'amministrazione <i>(0,5 punti per ogni totem)</i></p>	Q	Max 2 punti
4	POSSESSO	4	4.1	<p>Possesso certificazione di qualità alle norme UNI EN ISO 9001</p>	T	1

			4.2	possesso di certificazione per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni conforme alle norme UNI EN ISO 27001	T	1
	CERTIFICAZIONI		4.3	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 Aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità).	T	2
5	SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI FAVORE DELL'ENTE	IN 6	5.1	Servizi aggiuntivi offerti gratuitamente all'ente, ritenuti di utilità per lo stesso oltre a quanto previsto nel capitolato. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le proposte connesse all'oggetto del servizio ed ai servizi tributari dell'Ente Ai fini dell'attribuzione dei punteggi saranno valutati le proposte che migliorano le modalità di erogazione di un servizio già previsto, integrandone l'efficienza e/o l'efficacia. Saranno esaminate le soluzioni innovative di assoluta novità non previste nel capitolato e non valutate nei punti precedenti.	D	6
	TOTALE	75				75

Soglia di sbarramento: Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45.

Ai sensi dell'art. 185 comma 5 del Codice, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, la commissione giudicatrice **verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del PEF.**

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un punteggio applicando la formula indicata nella tabella medesima.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi **qualitativi** cui è assegnato un punteggio **discrezionale D** è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario. Ciascun commissario potrà esprimere la propria valutazione con numeri sino a due decimali. La valutazione di ciascun elemento sarà data dal coefficiente definitivo risultante dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascuna delle offerte tecniche presentate moltiplicato per i punteggi previsti per ciascun elemento o sub elemento.

I coefficienti saranno espressi in base alle seguenti valutazioni:

Assente	0,00
Presente, incompleto e negativo	0,10
Presente e negativo	0,20
Gravemente insufficiente	0,30
Insufficiente	0,40
Appena sufficiente	0,50
Sufficiente	0,60
Discreto	0,70
Buono	0,80
Ottimo	0,90
Eccellente	1,00

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. E' comunque facoltà della Commissione di gara stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.

Il punteggio in relazione a ciascun elemento di valutazione "D" sarà attribuito moltiplicando il punteggio massimo per esso indicato per il coefficiente definitivo corrispondente alla valutazione formulata dalla Commissione giudicatrice.

I calcoli per l'assegnazione dei punteggi tecnici saranno svolti fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è dato dai punti attribuiti agli elementi discrezionali + i punti attribuiti a quelli tabellari + i punti attribuiti a quelli quantitativi.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la commissione procederà all'assegnazione di punteggio con la seguente modalità:

Aggio percentuale offerto	Punteggio massimo
<p>L'aggio a base di gara è fissato al 21,75%.</p> <p>All'offerta recante l'aggio più basso verrà attribuito il massimo punteggio previsto (25 punti); alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione del criterio proporzionale, mediante l'utilizzo della seguente formula:</p> $PE=25*(Ab/Ai)$ <p>Dove: PE = punteggio attribuito al concorrente iesimo per la parte economica Ab = aggio più basso tra quelli offerti dai concorrenti Ai = aggio offerto dal concorrente da valutare 25 = punti massimi attribuibili Il risultato della formula, verrà arrotondato a due cifre decimali.</p>	25

18.4 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta

Il punteggio della singola offerta corrisponde alla somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per quella economica.

19) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 51 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede del Comune di Foligno Piazza della Repubblica 10 – ingresso Via Colomba Antonietti, 4 IV Piano Sala Crispolti-Peccati, nella data e l'ora indicata nel Timing di gara.

Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il conferimento della procura o della delega. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati di volta in volta ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito informatico e mediante pubblicazione di apposito avviso nell'ambiente "Chiarimenti" della piattaforma telematica almeno un giorno prima della data fissata.

Nello stesso modo si procederà per la comunicazione delle successive sedute pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Verrà utilizzata la piattaforma Zoom. Le modalità di collegamento verranno indicate nell'ambiente "Chiarimenti" della piattaforma telematica e/o tramite Pec e mediante avviso sul sito del Comune di Foligno al seguente link: "<http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-in-corso>", 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche;
- e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

21) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La responsabile di procedimento per la fase di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all'apertura delle offerte tecniche e dalla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà preliminarmente alla valutazione della conformità delle offerte alle prescrizioni di cui ai paragrafi 16 e 17 e alla loro ammissibilità nonché dell'ammissibilità di eventuali richieste di rettifica ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice (si rinvia al par. 13). Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Gli esiti della valutazione sono registrati in Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche presentate e quindi alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, elaborata automaticamente dal sistema telematico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'ente concedente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20, i prezzi offerti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Responsabile di procedimento per la fase di gara - che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa in base agli elementi specifici indicati al paragrafo 23 che segue, la commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà alla verifica dell'anomalia.

23) VALUTAZIONE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano una deviazione pari o superiore al 20% dell'offerta immediatamente più alta ovvero quella successiva in graduatoria (la deviazione è riferita al punteggio complessivo riportato per la valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica).

L'ente concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24) AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'ente concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dal concessionario in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può

sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica con firma digitale in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo di dette spese sarà comunicato all'aggiudicatario successivamente unitamente alle relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'ente concedente :

2. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
3. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
4. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questo ente concedente allegato nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 è pubblicato sul sito dell'ente concedente al link: <https://www.comune.foligno.pg.it/ammtrasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/> mentre il PIAO con la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza al link: <https://www.comune.foligno.pg.it/ammtrasparente/disposizioni-general/atti-general/piao-piano-integrato-attivita-e-organizzazione/>.

27) ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 225 comma 2 del Codice l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta trasmessa all'indirizzo pec comune.foligno@postacert.umbria.it o tramite la piattaforma telematica di negoziazione

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro il termine di giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del Tribunale civile di Perugia le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. E' esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza della Repubblica n. 10, 06034 Foligno (PG), pec comune.foligno@postacert.umbria.it centralino 0742/3301.

Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è l'Avv. Annalisa Luciani, pec avvannalisaluciani@puntopec.it, tel. 0744/903125.

Responsabili del trattamento – Soggetto designato per il trattamento dei dati è la dirigente dell'Area Servizi Generali dott.ssa Arianna Lattanzi.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I dati Personali (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dei soggetti conviventi, soci, ecc.), verranno trattati dal Titolare nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR. I dati personali saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato.

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l'impossibilità di partecipazione alla presente procedura.

Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati di cui all'art. 4 n. 2) GDPR I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti elettronici, con l'osservanza d'ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori, compreso il Titolare per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l'accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato.

Il trattamento dei dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato ai nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 paragrafo 1 GDPR.

Tempo di conservazione dei dati – I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.

Ambito di diffusione, comunicazione – I dati personali non verranno in alcun modo "diffusi", ma potranno essere "comunicati", senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l'adempimento di obblighi di legge.

Trasferimento dei dati – I dati personali nell'ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i Paesi dell'Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato – Si informa che, in qualsiasi momento, in riferimento ai dati personali si potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Si potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all'esercizio dei diritti.

L'autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it.

Modalità di esercizio dei diritti – Si potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Arianna Lattanzi

(firmato digitalmente)